



ORDINANZA MUNICIPALE

per l'occupazione di infrastrutture, sale, locali e aree pubbliche del
Comune di Massagno da parte di società o altri enti

Ris. Mun. 15.02.2016

Il Municipio di Massagno, richiamati:

- l'art. art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 Regolamento d'applicazione LOC;
- gli art. 93, 94, 95, 100 lett k), 103 e 139 del Regolamento comunale;

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'occupazione di infrastrutture, sale, locali e aree pubbliche del comune di Massagno da parte di società o altri enti.

La presente ordinanza esclude la Casa Pasquee, la palestra delle scuole Nosedo, la Scuola Montana Roseto ad Airolo, il Centro Sportivo Valgersa per le quali vi sono altre disposizioni.

Art. 1

**Principio per la
concessione**

1. La presente ordinanza si applica alle infrastrutture di proprietà del Comune di Massagno concesse in modo occasionale per l'utilizzazione a società, associazioni, enti e partiti politici legalmente costituiti e riconosciuti, in primis con sede nel Comune di Massagno.
2. Società, associazioni, enti e partiti politici devono avere carattere associativo, senza scopi di lucro né preclusioni di carattere politico, confessionale o etnico.
3. Richiamati gli articoli 93a, 94 e 95 del Regolamento comunale, il Municipio di Massagno e per esso la Cancelleria comunale e la Direzione delle scuole, possono concedere le seguenti infrastrutture, sale, locali e aree pubbliche:
 - sala Consiglio comunale
 - sala Municipio
 - salone Cosmo
 - sala riunioni casa Marugg
 - aula magna Scuole Nosedo
 - aula scolastica o altro vano simile nel centro scolastico Nosedo
 - aree pubbliche come piazzali e spiazzi nonché giardini e parchi.
4. In principio la concessione è rilasciata per riunioni, assemblee, conferenze, esposizioni, prove, eventi sportivi, eventi diversi, ecc.
5. L'occupazione è concessa compatibilmente con le esigenze scolastiche e pubblico-amministrative dell'aula magna delle scuole

Nosedo, della sala del Consiglio comunale e Municipio, della sala riunioni della Casa Marugg, del salone Cosmo, di piazzali e spiazzi nonché giardini e parchi, di altre infrastrutture e di aree comunali.

6. Il Municipio conserva il diritto prioritario di usare le infrastrutture.

Art. 2
Richieste

Le richieste, con la motivazione dell'uso, del numero di persone previste e degli orari d'occupazione devono essere inoltrate al Municipio al più presto possibile, ma in ogni caso almeno 7 giorni prima dell'evento, e devono essere formulate in modo completo, con la menzione specifica degli spazi che si intendono utilizzare e lo scopo dell'utilizzo.

I fruitori devono designare, già al momento della richiesta, una persona maggiorenne responsabile.

Art. 3
Concessione

1. La concessione può essere rilasciata se le richieste rispondono ai requisiti indicati nella presente ordinanza.

2. Il Municipio può negare, in caso di dubbia motivazione per l'uso, di precedente inosservanza grave o ripetuta, di sanzioni amministrative e penali, in casi gravi o di pericolo.

3. Le vertenze sono risolte dal Municipio con decisione formale, impugnabile al Consiglio di Stato a norma di LOC.

Art. 4
**Consegna e
riconsegna
infrastruttura**

La consegna dell'infrastruttura sarà di regola effettuata dall'incaricato comunale alla persona responsabile, previo sopralluogo ed avverrà, di principio, il giorno precedente la data d'occupazione.

La riconsegna, di regola previo sopralluogo, sarà stabilita di comune accordo, di principio il giorno seguente l'occupazione.

Alla riconsegna l'incaricato comunale effettuerà un controllo dello stato delle attrezzature e di tutti i vani.

In caso di danneggiamenti la concessionaria sarà chiamata al risarcimento dei costi per la riparazione del danno.

Art. 5
Concessione

La concessione di infrastrutture dotate di attrezzature fisse e mobili consente di utilizzarle, previa comunicazione preventiva ed istruzione da parte del personale comunale, ad esempio:

- impianto sonoro, impianto d'illuminazione, beamer per PC, proiettori, retro proiettori, ecc.
- la concessionante è tenuta ad annunciare ev. danni/rotture verificatesi.

Art. 6
**Condizioni
d'uso**

1. Gli utenti devono avere un comportamento consono alle leggi e all'ordine pubblico.

La sorveglianza, l'ordine e la pulizia sono a carico della concessionaria.

2. E' autorizzata la gestione di una buvette previa richiesta specifica al Municipio al momento della domanda d'uso.

3. È vietato fumare a norma di quanto stabilito dalla Legge cantonale per i locali pubblici.
4. La concessionaria, i singoli utenti, i membri di società o associazioni, altri occupanti, che accedono alle infrastrutture, agli spazi ed alle attrezzature utilizzate, devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni e da eventuali danni da loro causati.
5. Il proprietario non si assume alcuna responsabilità per infortuni e danni derivanti dall'utilizzazione da parte degli utenti di spiazzi, di impianti e di attrezzature utilizzati.
6. Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere alla concessionaria adeguata copertura assicurativa.
7. La concessionaria si impegna a rispettare le condizioni incluse nella presente ordinanza ed eventuali disposizioni accessorie che il Municipio dovesse emettere.

Art. 7
Orari e rispetto
quiete pubblica

Gli orari di utilizzazione sono fissati al momento della concessione e devono essere rispettati.

Per gli orari fa stato il Regolamento Comunale (RC), fatte salve deroghe concesse dal Municipio di volta in volta (artt. 111 e 112bis RC).

1. Le attività devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme di quiete pubblica e di regola concludersi entro le ore 23:00.
2. Dopo le ore 23:00 sono vietati rumori molesti o schiamazzi all'interno ed all'esterno delle infrastrutture, gli utilizzatori devono tenere un comportamento consono e rispettoso del vicinato.

Art. 8
Controlli

Il Municipio può organizzare, qualora lo ritenesse opportuno, la sorveglianza da parte della Polizia o da personale a ciò incaricato, a titolo preventivo od in corso di utilizzo, allo scopo di impedire abusi e di identificarne gli autori.

Art. 9
Disposizioni
diverse

1. È autorizzato il posteggio solo nei parcheggi pubblici o in aree a ciò espressamente destinate.
2. E' vietata all'interno e all'esterno dell'infrastruttura qualsiasi manomissione o modifica degli impianti esistenti.
3. La pulizia e il riordino di tutta l'attrezzatura, dei locali e delle adiacenze compete all'utilizzatore, eventuali prestazioni fornite da parte dell'Ufficio tecnico comunale o da altri servizi saranno fatturate alla concessionaria, fatto salvo autorizzazioni particolari da parte del Municipio.
4. Al termine dell'evento la persona responsabile è tenuta ad accertarsi che tutti le apparecchiature e le luci vengano spente e che finestre e porte siano chiusi e gli accessi chiusi a chiave.

Art. 10
Sanzioni e
penale per
annullamento
richiesta

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'Art. 136 del Regolamento comunale fino a un massimo di fr. 10'000.00.
2. Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate all'utilizzo concesso.
3. L'utenza è responsabile per eventuali danni causati alle infrastrutture per usi non idonei o in quantità e modalità non conformi.
4. L'annullamento della concessione deve avvenire entro 3 giorni prima della data fissata per l'utilizzo, caso contrario verrà emessa una penale per spese amministrative e di installazione corrispondente al 20% della tassa fissata, minimo fr. 50.00.

Art. 11
Esenzione tasse

Per le infrastrutture all'art. 1.3, conformemente all'art. 103 del Regolamento comunale, è stabilita l'esenzione delle tasse d'uso a società, associazioni, enti e partiti politici di Massagno che operano espressamente in favore e nell'interesse della comunità di Massagno, per utilizzazioni a fini ideali, culturali, sportive o politiche.

Sono esclusi dall'esenzione associazioni o gruppi società pur con sede a Massagno, ma con finalità sovracomunali e/o regionali.

Art. 12
Tasse

Conformemente all'art. 100k Regolamento comunale, il Municipio stabilisce le seguenti tasse d'uso per società o enti che non hanno sede a Massagno e non operano secondo l'art. 11 sulla base di quanto indicato di seguito, per le seguenti infrastrutture:

1. - sala Consiglio comunale
 - sala Municipio
 - sala riunioni Casa Marugg
 - aula scolastica e altro vano simile nel centro scolastico Nosedo

fr. 100.00	per mattino	fra le 08.00 e le 12.00
	per pomeriggio	fra le 14.00 e le 17.30
fr. 150.00	per sera	fra le 18.00 e le 24.00
fr. 250.00	per un'intera giornata di occupazione	
2. - salone Cosmo
 - aula magna Scuole Nosedo

fr. 200.00	per mattino	fra le 08.00 e le 12.00
	per pomeriggio	fra le 14.00 e le 17.30
fr. 300.00	per sera	fra le 18.00 e le 24.00
fr. 500.00	per un'intera giornata di occupazione	

- Art. 13
Deroghe ed eccezioni
1. Il Municipio nei casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle deroghe o delle eccezioni alla presente Ordinanza.
 2. Il Municipio può ridurre la tassa in caso di occupazione prolungata oltre due giorni, ritenuto quale minimo l'importo della tassa per due giorni.
 3. Per altri locali qui non indicati il Municipio stabilirà le condizioni d'uso e una tassa proporzionata.

Art. 14
Rimedi giuridici

Le decisioni dei Servizi comunali possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione e le decisioni del Municipio in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa alla presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 15
Entrata in vigore

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente per le infrastrutture all'art. 1.3; oppure contraria o incompatibile alla presente ordinanza ed entra in vigore il 03.03.2016, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Lorenzo Bassi

La presente ordinanza é pubblicata dal 17.02.2016 al 02.03.2016.